

**NRG. 2835 del 2016;**



**TRIBUNALE DI VELLETRI  
Sezione Lavoro e Previdenza  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Cruciani Giulio, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:

**ricorrente,**

rappresentato e difeso dall'avv.to D. Naso

**e**

**MIUR – ICSIC di**  
in persona dei legali rappresentanti,  
convenuti,  
contumaci

all'udienza del 5 marzo 2019 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente **sentenza:**

**Annulla i provvedimenti impugnati;**

**Condanna, in solido, i convenuti al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 comprensivi di spese oltre iva e cpa, con distrazione.**



## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'art. 15, ccnl comparto scuola, ed anche il comma 2, prevede ipotesi particolari di permessi e ferie che, quindi, a differenza della norma non richiedono autorizzazione.

Per determinati giorni le esigenze del lavoratore prevalgono sulle esigenze organizzative della scuola.

Gli altri commi esplicitano il motivo del permesso ed è evidente che se si deve partecipare ad un concorso, si è avuto un lutto in famiglia, ci si sposa è in quel momento che si deve fruire del permesso.

Ugualmente nel comma due dove il motivo è lasciato generico per tutelare la riservatezza del lavoratore; si consente in poche occasioni al lavoratore di poter venire incontro a propri interessi personali o familiari.

Anzi la disposizione permette anche di fruire cumulativamente dei permessi previsti.

L'unica moderata limitazione riguarda i permessi ex l. 104/92 che non dovrebbero essere fruiti in giornate ricorrenti.

Per tutto quanto detto i provvedimenti impugnati, sia quello di irrogazione della sanzione disciplinare, sia quello di accertamento di ingiustificata assenza per determinati giorni, sono illegittimi e devono essere annullati.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dei convenuti, in solido, secondo la regola generale della soccombenza, con distrazione.

Tali i motivi della decisione riportata in epigrafe.

**Velletri, 5 marzo 2019.**

**Il Giudice del Lavoro**

